

# **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO CONCERNENTE GLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (art.18, comma 1, L. 109/94).**

Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 10/05/2001, modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 24/05/2001

\* \* \* \* \*

## **Art.1 Costituzione del fondo**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni ed integrazioni, una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori.
2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento, tra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto.
3. Il fondo di cui all'art.18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, per quanto attiene alla progettazione dei lavori è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque ai soli lavori effettivamente appaltati.
4. Nel provvedimento di affidamento dell'incarico sono previsti i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto o di atto. I termini per la direzione dei lavori e per il coordinamento per la sicurezza coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli legali previsti dall'articolo 28 della legge e dalle norme del regolamento di attuazione.
5. Gli elaborati devono essere sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ufficio tecnico che hanno assunto la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione. Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione nel rispetto delle finalità pubbliche perseguite al momento

dell'incarico. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

6. L'amministrazione ha la facoltà di affidare ad altri i livelli progettuali successivi alla progettazione preliminare già affidata al proprio ufficio tecnico; in tal caso la somma ammessa al riparto è pari al 25% dell'1,5 per cento dell'importo dei lavori. La somma viene suddivisa secondo quanto indicato al successivo articolo del presente regolamento. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai dipendenti dell'ente, costituiscono economie.

## **Art.2**

### **Ripartizione del fondo per la progettazione di opere pubbliche**

1. L'importo così accantonato pari al 1,5% delle opere a base d'appalto, è ripartito tra il personale dell'ufficio tecnico che ha concorso alla elaborazione del progetto, in relazione alla complessità dell'attività svolta, secondo la seguente suddivisione:
  - a) responsabile unico del procedimento 30%
  - b) progettista (tecnico che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assume la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati) 50%
  - c) collaboratori tecnici e amministrativi 5%
  - d) direttore lavori e collaudatore 10%
  - e) coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 5%
2. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.
3. La ripartizione della somma accantonata è effettuata in due fasi: la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo e la seconda a saldo, ad avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori. Il piano di riparto è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
4. In caso in cui l'Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di affidare a professionisti esterni l'attività di progettazione, di direzione lavori e di collaudo, si provvede comunque ad attribuire al dipendente formalmente individuato quale Responsabile Unico del procedimento la quota pari al 40% dell'1,5% dell'importo dei lavori.
5. In caso di affidamento dell'esecuzione dei lavori in economia a cottimo fiduciario, si provvede comunque ad attribuire al dipendente formalmente individuato quale Responsabile Unico del procedimento la quota pari al 30% dell'1,5% dell'importo dei lavori ed ai collaboratori tecnici la quota del 25% dell'1,5% dell'importo stesso.

### **Art.3**

#### **Ripartizione del fondo per la progettazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi.**

1. Per l'attività di progettazione relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva il 30% della tariffa professionale è ripartito tra il personale dell'ufficio tecnico che ha concorso alla elaborazione del piano in relazione alla complessità dell'attività svolta, secondo la seguente suddivisione:
  - a) progettista (tecnico che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assume la responsabilità della progettazione firmandone i relativi elaborati) 75%
  - b) collaboratori tecnici e amministrativi 25%
2. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.
3. La ripartizione della somma accantonata è effettuata in due fasi: la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, ad avvenuta adozione del progetto e la seconda a saldo, ad avvenuta approvazione dello strumento urbanistico. Il piano di riparto è approvato con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Art.4**

#### **Disposizioni particolari**

1. Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto o l'atto di pianificazione di cui all'art.1 non venga approvato o nel caso in cui, ai fini della sua utilizzazione, debba essere modificato o integrato da terzi, nonché nel caso di ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto, rispetto alle previsioni contenute nel programma delle opere pubbliche.
2. Le somme di cui all'art.1 non sono ripartite o se ripartite sono in ogni caso recuperate, qualora nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto le varianti di cui all'art.25, comma 1, lett. d) della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

**Art.5**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
2. E' abrogato il regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante la progettazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 10/02/2000 (allegato D).